

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 28 luglio 2006 - Deliberazione N. 1025 - Area Generale di Coordinamento - N. 13 - Sviluppo Attività Settore Terziario - **Approvazione "Procedure operative per lo svolgimento dei controlli relativi all'attività di classificazione delle carcasse bovine di cui al Regolamento CE n. 344 del 13 febbraio 1991" (con allegati)**

PREMESSO che:

* con il Reg (CE) n. 1254/99 è stata disciplinata l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine;

* con il Reg (CE) n. 1208/81 è stata stabilita la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti;

* con il Reg (CE) 1186/90 è stato esteso il campo di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse bovine adulti, istituita con Reg. (CE) n. 1208/81;

* il Reg (CE) n. 344/91 stabilisce le modalità di attuazione del Reg (CE) 1186/90 e disciplina, all'art. 3, le procedure di controllo obbligatorie da attuarsi presso gli stabilimenti di macellazione;

* con il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28/01/2002, ai fini della sicurezza alimentare, è stata resa obbligatoria la rintracciabilità di tutti gli alimenti e dei mangimi in tutte le fasi della produzione, trasformazione e commercializzazione degli stessi nel territorio comunitario;

VISTI

* la Legge 4 dicembre 1993, n. 491 - "Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali";

* il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 482 del 6 maggio 1996, Regolamento recante attribuzione alle Regioni delle funzioni di controllo sull'obbligo della classificazione commerciale delle carcasse e mezzene di animali, macellate negli stabilimenti riconosciuti a bollo CEE in attuazione dei regolamenti CE n. 1186/90 e 344/91;

* il Decreto Legislativo 4 giugno 1997 n. 143, di conferimento delle funzioni amministrative alle Regioni ed agli Enti Locali;

* la Legge 8 luglio 1997, n. 213 recante "Classificazione delle carcasse bovine in applicazione dei regolamenti comunitari", che istituisce il regime sanzionatorio in materia;

* il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 298 del 4 maggio 1998, che ha dettato specifiche disposizioni per la classificazione delle carcasse bovine, in applicazione dei regolamenti comunitari e nazionali;

* la nota n. M/774 del 05.03.2003 con la quale il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, al fine di uniformare su tutto il territorio nazionale l'attività di controllo sulla classificazione delle carcasse bovine, ha provveduto a diramare le istruzioni per lo svolgimento dei citati controlli, unitamente ad un fac-simile di schema di processo verbale da poter utilizzare nell'ambito delle visite ispettive da effettuarsi presso le strutture di macellazione di bovini adulti;

CONSIDERATO che:

* la L.R. n. 11 del 04/07/91 recante "Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale" attribuisce al Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali dell'A.G.C. Sviluppo Attività Settore Terziario, tra l'altro "..... vigilanza sull'applicazione dei regolamenti comunitari in materia di classificazione, calibratura, tolleranza e presentazione dei prodotti commercializzati ...";

RITENUTO, pertanto:

* di dover predisporre, in ottemperanza alle competenze di cui alla richiamata Legge Regionale n. 11/91 ed alle disposizioni di cui al D.M. 06/05/96 n. 482, le procedure regionali di attuazione delle disposizioni obbligatorie previste dal citato Regolamento (CE) n. 344/91;

* di dover sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale il documento "Procedure operative per lo svolgimento dei controlli relativi all'attività di classificazione delle carcasse bovine di cui al Regolamento CE n. 344 del 13 febbraio 1991" e relativi allegati (Allegato A - Processo verbale di controllo e Allegato B -

Check-list), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

* di dover rinviare a successivo atto monocratico del dirigente del Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali la predisposizione dei piani regionali annuali delle attività di controllo;

PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

* di approvare il documento "Procedure operative per lo svolgimento dei controlli relativi all'attività di classificazione delle carcasse bovine di cui al Regolamento CE n. 344 del 13 febbraio 1991" e relativi allegati, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

* di rinviare a successivo atto monocratico del dirigente del Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali la predisposizione dei piani regionali annuali delle attività di controllo;

* di inviare la presente deliberazione al B.U.R.C. per la relativa pubblicazione

Il Segretario

Brancati

Il Presidente

Bassolino

Allegato A)



Verbale di controllo operazioni di classificazione delle carcasse bovine ai sensi del Regolamento (CE) n. 344 del 13 Febbraio 1991, Decreto Ministeriale 4 maggio 1998, n. 298 e D.G.R. n. del

VERBALE N.	ANNO	PROVINCIA DI
DATA SOPRALLUOGO:		ORA:
EFFETTUATO DA:		ABILITAZIONE MINIST. N°

TRIMESTRE		I° CONTROLLO	II° CONTROLLO
I°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
II°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
III°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IV°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TIPOLOGIA DEL CONTROLLO

- CONTROLLO SULLO STABILIMENTO
 CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DI CLASSIFICAZIONE

QUADRO A DATI IDENTIFICATIVI DELLA DITTA

RAGIONE SOCIALE:		
<i>SEDE LEGALE:</i>		
VIA		NUM.
CAP	COMUNE	
TEL.		FAX
<i>SEDE STABILIMENTO (se diversa da sede legale):</i>		
VIA		NUM.
CAP	COMUNE	
TEL.		FAX
PARTITA IVA		

RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'IMPIANTO

NOME E COGNOME:	
VIA	NUM.
CAP	COMUNE

IDENTIFICAZIONE DELLA PERSONA CHE PRESENZIA AL CONTROLLO

NOME E COGNOME:	
VIA	NUM.
CAP	COMUNE
N° DOCUMENTO RICON.	

RICONOSCIMENTO AI SENSI DEL D.L.VO 286/94

NUM. BOLLO	IN DATA
------------	---------

ASL COMPETENTE

ASL DI	
--------	--

AUTORIZZAZIONE DEROGA CLASSIFICAZIONE EVENTUALMENTE RILASCIATA DAL MiPAF

NUMERO DI PROTOCOLLO	DATA
----------------------	------

ATTIVITA' DELL'IMPIANTO

	TOTALE CAPI	DI CUI BOVINI ADULTI				
		CATEGORIE				
		A	B	C	D	E
CAPI MACELLATI NELL'ANNO PRECEDENTE						
DI CUI CONTO TERZI						
CAPI MACELLATI DAL 1° GENNAIO AL						

QUADRO B CONTROLLO SULLO STABILIMENTO**1. IDENTIFICAZIONE CARCASSE**

MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE	
MARCHIATURA AD INCHIOSTRO	APPOSIZIONE ETICHETTE
<input type="checkbox"/> Posizionamento e numero dei timbri	<input type="checkbox"/> Autorizzazione MiPAF Prot. N° del
<input type="checkbox"/> Altezza delle lettere e delle cifre	<input type="checkbox"/> Numerazione progressiva
<input type="checkbox"/> Dati previsti dall'art.6 – comma 1, D.M. 298/98	<input type="checkbox"/> Dimensioni (5x10)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Indicazioni perfettamente leggibili ed esenti da cancellature
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Posizionamento corretto
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Materiale resistente alle lacerazioni e manomissioni
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Dati relativi alla macellazione, peso, classificazione

2. PRESENTAZIONE CARCASSE (rispetto carcassa di riferimento individuata da art. 4 D.M. 298/98)

CARCASSA STANDARD CARCASSA NON STANDARD

Elementi anatomici motivo di difformità	Applicazione dei fattori di correzione		
	SI		NO

3. RILEVAZIONE PREZZI

Corretta compilazione del riepilogo settimanale macellazioni con relativa documentazione contabile	SI		NO
Comunicazione classificazione fornitore animale	SI		NO
Comunicazione al Mi.P.A.F.	SI		NO
Comunicazione a C.C.I.A.A.	SI		NO

4. PERSONALE OPERANTE LA CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE BOVINE

PERSONALE ABILITATO

NOME E COGNOME	NUMERO DI MATICOLA	DATA ABILITAZIONE

QUADRO C ESITO DEL CONTROLLO STABILIMENTO

Lo stabilimento è risultato:

- CONFORME alle disposizioni comunitarie relative alla classificazione e al rilevamento prezzi delle carcasse dei bovini adulti macellati
- NON CONFORME alle disposizioni comunitarie relative alla classificazione e al rilevamento prezzi delle carcasse dei bovini adulti macellati relativamente a:
- Modalità di identificazione carcasse
 - Mancata applicazione dei relativi coefficienti di correzione
 - Adempimenti rilevazione prezzi
 - Utilizzo di personale abilitato alla classificazione

NOTE ED OSSERVAZIONI DEL CONTROLLORE:

DICHIARAZIONI DEL RAPPRESENTANTE DELL'IMPIANTO DI MACELLAZIONE:

Il presente verbale viene redatto in triplice copia di cui una viene trattenuta dall'organismo di controllo, una rilasciata al rappresentante dello stabilimento e una inviata al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Il Funzionario incaricato del controllo

Il Rappresentante dello stabilimento

QUADRO D ESITO DEL CONTROLLO CLASSIFICATORI			
NOME E COGNOME		NUMERO DI MATRICOLA	DATA ABILITAZIONE
<i>NUMERO CARCASSE ESAMINATE</i>			
<i>NUMERO CARCASSE CORRETTAMENTE CLASSIFICATE E IDENTIFICATE</i>			

CARCASSE PER LE QUALI LA CLASSIFICAZIONE NON E' CONCORDANTE

N° Carcasse per le classi di conformazione			N° carcasse per lo stato di ingrassamento			TOTALE
Sopraclassificate	Sottoclassificate	Totale	Sopraclassificate	Sottoclassificate	Totale	

come da tabella allegata n° _____ parte integrante del presente verbale.

NOME E COGNOME		NUMERO DI MATRICOLA	DATA ABILITAZIONE
<i>NUMERO CARCASSE ESAMINATE</i>			
<i>NUMERO CARCASSE CORRETTAMENTE CLASSIFICATE E IDENTIFICATE</i>			

CARCASSE PER LE QUALI LA CLASSIFICAZIONE NON E' CONCORDANTE

N° Carcasse per le classi di conformazione			N° carcasse per lo stato di ingrassamento			TOTALE
Sopraclassificate	Sottoclassificate	Totale	Sopraclassificate	Sottoclassificate	Totale	

come da tabella allegata n° _____ parte integrante del presente verbale.

NOME E COGNOME		NUMERO DI MATRICOLA	DATA ABILITAZIONE
<i>NUMERO CARCASSE ESAMINATE</i>			
<i>NUMERO CARCASSE CORRETTAMENTE CLASSIFICATE E IDENTIFICATE</i>			

CARCASSE PER LE QUALI LA CLASSIFICAZIONE NON E' CONCORDANTE

N° Carcasse per le classi di conformazione			N° carcasse per lo stato di ingrassamento			TOTALE
Sopraclassificate	Sottoclassificate	Totale	Sopraclassificate	Sottoclassificate	Totale	

come da tabella allegata n° _____ parte integrante del presente verbale.

TABELLA Allegato n. _____ al verbale n. _____ del ____/____/____ stabilimento _____

Classificatore: _____ n. di abilitazione _____

N° PROGR.	NUMERO DI MACELLAZIONE	VALUTAZIONE DEL CLASSIFICATORE	VALUTAZIONE DEL FUNZIONARIO INCARICATO DEL CONTROLLO	N° PROGR.	NUMERO DI MACELLAZIONE	VALUTAZIONE DEL CLASSIFICATORE	VALUTAZIONE DEL FUNZIONARIO INCARICATO DEL CONTROLLO
1				21			
2				22			
3				23			
4				24			
5				25			
6				26			
7				27			
8				28			
9				29			
10				30			
11				31			
12				32			
13				33			
14				34			
15				35			
16				36			
17				37			
18				38			
19				39			
20				40			

DICHIARAZIONI DEL CLASSIFICATORE:

Firma del controllore

Firma del classificatore

Allegato B

Check List delle operazioni di controllo effettuate

1	Identificazione del titolare della struttura di macellazione o un suo rappresentante che presenzia il controllo;	SI	NO
2	Verifica del Bollo CE in vigore	SI	NO
3	Verifica dell'autorizzazione alla deroga per la classificazione;	SI	NO
4	Verifica all'inizio di ogni anno, sul registro di macellazione, per i macelli che risultano in possesso di deroga verificare la consistenza delle macellazioni, dei bovini adulti, dell' anno precedente specificando quelle per conto terzi;	SI	NO
5	Verifica sul registro di macellazione la consistenza dei capi adulti macellati fino al giorno del controllo specificando quelli per conto terzi	SI	NO
6	Verifica, se l'identificazione delle carcasse avviene tramite apposizione di etichette, del possesso della relativa autorizzazione rilasciata dal MIPAF	SI	NO
7	Verifica della presentazione della carcassa ai fini della rilevazione dei prezzi di mercato;	SI	NO
8	Verifica dell'applicazione dei fattori di correzione (allegato reg. 563/82) qualora la presentazione della carcassa pesata differisca da quella di riferimento	SI	NO
9	Verifica della metodologia di pesatura delle carcasse:	SI	NO
	a caldo	SI	NO
	a freddo	SI	NO
10	Verifica della taratura della bilancia	SI	NO
11	Verifica sul registro di macellazione della corrispondenza con le carcasse controllate	SI	NO
12	Verifica la corrispondenza tra il riepilogo settimanale delle macellazioni con i prezzi rilevati	SI	NO
13	Verifica della conformità delle operazioni di classificazione e di identificazione	SI	NO
14	Verifica della comunicazione al Ministero delle politiche Agricole della rilevazione dei prezzi settimanali;	SI	NO
15	Verifica della comunicazione al fornitore dell'animale dei risultati della classificazione	SI	NO
16	Verifica della documentazione che attesti i prezzi pagati:	SI	NO
	- Documento contabile	SI	NO
	- Fattura del fornitore	SI	NO
	- Altra documentazione	SI	NO
17	Verifica dell'operato del classificatore sulle carcasse controllate	SI	NO



Assessorato all'Agricoltura e alle Attività Produttive

A.G.C. 13 - Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali

Servizio 05 – Applicazione regolamenti comunitari in materia di classificazione e presentazione dei prodotti commercializzati - Rintracciabilità dei prodotti alimentari

Procedure operative per lo svolgimento dei controlli relativi all'attività di classificazione delle carcasse bovine di cui al Regolamento (CE) n. 344 del 13 febbraio 1991

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

NORMATIVA COMUNITARIA:

- Regolamento CE n. 1254/99 (Consiglio) relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine
- Regolamento CE n. 1208/81 (Consiglio) che stabilisce la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti
- Regolamento CE n. 2930/81 (Commissione) che stabilisce disposizioni complementari per l'applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti
- Regolamento CE n. 563/82 (Commissione) recante le modalità di applicazione del regolamento n. 1208/81 ai fini della constatazione dei prezzi di mercato dei bovini adulti sulla base della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse
- Decisione Commissione 83/471/CEE relativa la comitato di controllo comunitario per l'applicazione della tabella di classificazione delle carcasse di bovini adulti
- Regolamento CE n. 1186/90 (Consiglio) estende il campo di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti
- Regolamento CE n. 344/91 (Commissione) che stabilisce le modalità di attuazione del regolamento n. 1186/90
- Regolamento CE n. 295/96 (Commissione) recante modalità di applicazione del reg. n. 1892/87 del Consiglio riguardo alla rilevazione dei prezzi di mercato dei bovini adulti sulla base della tabella di classificazione delle carcasse

NORMATIVA NAZIONALE

- Decreto Ministero Agricoltura 2 agosto 1984 che istituisce il comitato nazionale per l'applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse bovine
- Decreto Ministero Agricoltura n. 482 del 5 maggio 1996 recante l'attribuzione alle regioni delle funzioni di controllo sull'obbligo della classificazione commerciale delle carcasse e mezzene di animali, macellate negli stabilimenti riconosciuti a Bollo CEE in attuazione dei regolamenti CE n. 1186/90 e n. 344/91
- Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 29 recante "Sanzioni in materia di classificazione delle carcasse bovine, in attuazione dei regolamenti CEE 1186/90 del Consiglio del 7 maggio 1990 e CEE 344/91 della Commissione del 13 febbraio 1991"
- Legge 8 luglio 1997, n. 213 recante "Classificazione delle carcasse bovine in applicazione dei regolamenti comunitari"
- D.M. 4 maggio 1998 n. 298, regolamento recante le disposizioni per la classificazione delle carcasse bovine in applicazione dei regolamenti comunitari e delle norme nazionali

CIRCOLARI

- Circolare Mi.P.A.F. n. 5 del 26 aprile 1999 avente ad oggetto "rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse di bovini adulti"

DEFINIZIONI

Carcasse: art. 2 lettera a) del regolamento CEE n. 1208/81, corpo intero dell'animale macellato, dopo le operazioni di dissanguamento, svisceramento e scuoiamento e presentate senza testa e zampe; la testa è separata all'altezza dell'articolazione occipito-atlantoidea, le zampe sono sezionate all'altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche.

Mezzene: art. 2 lettera b) il prodotto ottenuto dalla separazione della carcassa sopra definita, secondo un piano di simmetria che passa per il centro di ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica.

Carcassa di riferimento: non mondata, senza rognoni, grasso di rognoni, e grasso di bacino, senza piccione ne corata, senza coda, senza midollo spinale, senza grassella, senza corona del controgirello, senza solco iugulare (vena grassa). Presentazioni differenti sono ammesse ma devono essere apportate delle correzioni per passare da questa carcassa a quella di riferimento.

MODALITÀ OPERATIVE DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO PRESSO LE STRUTTURE DI MACELLAZIONE

Il controllo si svolge presso gli stabilimenti di macellazione riconosciuti ai sensi del Decreto Legislativo n. 286 del 18 aprile 1994 (bollo CEE) e successive modificazioni.

Qualora il numero dei capi abbattuti sia inferiore a 75 (settantacinque) in media settimanale, calcolato su base annua, può essere chiesta al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali la deroga all'obbligo della classificazione.

Se il macello non supera la media di cui sopra e non richiede la deroga al Ministero, o non gli venga riconosciuta, è obbligato ad effettuare la classificazione.

Nel corso del primo trimestre di ogni anno deve essere effettuata una visita presso i macelli in deroga per verificare la consistenza dei bovini adulti macellati.

OBBLIGHI DEL MACELLO

I macelli obbligati a classificare sono quelli riconosciuti ai sensi del Decreto Legislativo n. 286/94 ai quali è stato attribuito il bollo CEE; devono essere, quindi, in possesso del bollo sanitario rilasciato dal Ministero della Salute (sanità) e devono avvalersi di personale abilitato alla classificazione.

Per identificare le carcasse ai fini della loro classificazione occorre procedere come segue:

- deve essere utilizzato un timbro, per marciare la carcassa con inchiostro indelebile e atossico che riporti la categoria, la classe di conformazione e lo stato di ingrassamento;
- I marchi devono essere apposti sui quarti posteriori a livello del controfiletto, all'altezza della IV vertebra lombare, sui quarti anteriori a livello della punta di petto a 10-30 cm. dallo sterno;
- L'altezza delle lettere deve essere di almeno 2 cm.

La classificazione può essere effettuata anche tramite l'apposizione di una etichetta, a condizione che le etichette abbiano le seguenti caratteristiche:

- Essere numerate progressivamente;
- Avere dimensioni minime 5 X 10 cm.;
- Riportare i dati inerenti la classificazione con indicazione del numero di riconoscimento del macello, il numero di macellazione e/o di identificazione dell'animale la data di macellazione ed il peso della carcassa;
- Devono essere resistenti a lacerazioni e a manomissioni;
- Devono aderire perfettamente nei punti anatomici della carcassa definiti per la marchiatura;
- Le indicazioni devono essere perfettamente leggibili ed esenti da qualsiasi cancellatura e correzione;
- La classificazione tramite etichettatura può essere effettuata previo preventiva autorizzazione da richiedere al Ministero;

I responsabili degli stabilimenti di macellazione, inoltre, provvedono alla rilevazione dei prezzi di mercato secondo quanto disposto dalla circolare n. 5 del 26 aprile 1999 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.101 del 3 maggio 1999.

Il responsabile del macello è tenuto a fornire le seguenti informazioni:

- Comunicare al conferente dell'animale il risultato della classificazione sulle fatture o su un documento amministrativo allegato alla fattura.
- Comunicare i prezzi rilevati al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, entro e non oltre le ore 13 del martedì successivo alla settimana di riferimento. La stessa è trasmessa alle camere di commercio competenti per territorio, su richiesta delle stesse.

Le informazioni sopra indicate devono essere rese disponibili nei confronti degli organi di controllo unitamente al riepilogo settimanale dei prezzi, così come definito dalla citata Circolare Mi.P.A.F. n. 5.

ATTIVITA' DI CONTROLLO SULLE STRUTTURE DI MACELLAZIONE

Il Settore 03 "Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali" dell'A.G.C. 13, attraverso il Servizio 05 "*Applicazione regolamenti comunitari in materia di classificazione e presentazione dei prodotti commercializzati – Rintracciabilità dei prodotti alimentari*" è il soggetto regionale responsabile della pianificazione strategica, della programmazione e dell'esecuzione dei controlli.

Le attività connesse alla programmazione sono svolte in pieno accordo con la normativa comunitaria e nazionale ed in particolare, secondo le disposizioni di cui al Regolamento CE n. 344/91 e del D.M. n. 298/98, i controlli sull'operato della struttura di macellazione in merito alla classificazione ed alla identificazione delle carcasse negli stabilimenti di macellazione riconosciuti ai sensi del Decreto Legislativo n. 286/94 devono essere eseguiti almeno due volte per trimestre in tutti gli stabilimenti riconosciuti che procedano alla classificazione e devono vertere su un minimo di 40 carcasse scelte a caso. Tuttavia, per gli stabilimenti riconosciuti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, primo trattino del citato regolamento, la frequenza di verifica può essere ridotta a un solo controllo trimestrale (articolo 3 par. 2).

Per ciò che concerne le modalità operative dei controlli, presso il Servizio 05 del Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali è costituito un nucleo di ispettori appartenente ai ruoli regionali, in possesso dell'abilitazione di "Esperto classificatore di carcasse bovine" rilasciata dal Mi.P.A.F. previo frequenza di apposito corso di formazione e superamento del relativo esame finale, al quale sono affidate tutte le funzioni operative ed amministrative legate all'esecuzione dei controlli.

I controlli presso le strutture di macellazione sono individuabili in uno di carattere amministrativo - contabile ed uno di carattere visivo sulla corretta classificazione delle carcasse.

A tale scopo è stato predisposto un verbale (allegato A) che prevede la semplice segnalazione delle conformità e del mancato rispetto delle norme dettate dai regolamenti comunitari e nazionali, in materia di classificazione delle carcasse bovine e di rilevazione dei prezzi di mercato delle carni bovine.

Tali verbali all'atto del controllo dovranno essere controfirmati dal rappresentante legale del macello, o da un suo delegato, presente durante il sopralluogo relativo all'attività del macello.

Nello specifico, il verbale è composto anzitutto da un **Frontespizio** in cui sono predisposti gli spazi per riportare tutti i dati relativi al sopralluogo: il numero progressivo del verbale relativo all'anno di svolgimento del controllo presso una determinata provincia, il giorno del sopralluogo ed l'ora di inizio della visita. Sono, inoltre, da compilare obbligatoriamente gli spazi relativi al funzionario che effettua il sopralluogo, che deve indicare il proprio numero di abilitazione ministeriale conseguito con l'apposito corso di formazione.

Deve, inoltre, essere indicato il trimestre del controllo e se è il primo controllo od uno successivo.

Si prevede pertanto lo spazio per l'indicazione della tipologia della verifica: se dell'attività della sola struttura di macellazione e/o dell'attività del/i classificatore/i operante/i presso il macello.

Il verbale è inoltre composto da un **Quadro A**, nel quale vanno riportati tutti i dati identificativi del macello: la ragione sociale, la sede legale e la sede dello stabilimento, il rappresentante legale dell'impianto, colui che presenzia al controllo, il numero del bollo CEE del macello e la data del suo rilascio, l'A.U.S.L. di competenza, l'eventuale autorizzazione di deroga alla classificazione rilasciata dal Ministero e, per fini statistici e permettere la verifica della capacità di lavoro dell'impianto, il numero di capi macellati nell'anno solare precedente ed il numero dei capi macellati nell'anno in corso facendo una specifica di quelli macellati per conto terzi.

Poiché tali dati, dopo la prima visita al macello, sono ricorrenti, è data la facoltà ai funzionari controllori di predisporre un verbale precompilato per quanto attiene alcune informazioni riportate nel quadro A, avendo cura di integrarlo durante il sopralluogo con le informazioni necessarie previste.

Il **Quadro B - controllo sullo stabilimento** prevede sia le verifiche oggettive che le verifiche amministrativo-contabili del rispetto degli obblighi della struttura di macellazione in materia di classificazione delle carcasse bovine.

Il punto 1 prevede la verifica della correttezza delle modalità di identificazione delle carcasse.

Dovrà essere a cura del funzionario incaricato effettuare tutti i controlli relativi all'identificazione delle carcasse, verificando se il macello classifica tramite marchiatura a inchiostro o con etichetta.

Nel primo caso deve essere verificato il rispetto dei requisiti relativi alla marchiatura nel secondo caso, l'utilizzo delle etichette deve essere autorizzata dal Mi.P.A.F.,

Sarà, quindi, compito del funzionario verificare che lo stabilimento sia in possesso dell'idonea autorizzazione riportandone gli estremi sul verbale.

Nell'ambito del controllo delle carcasse e mezzene, sarà compito del controllore verificare tutti gli aspetti delle etichette previsti per la identificazione: numero progressivo (da intendersi come numero progressivo di macellazione del capo); dimensioni minime delle etichette e dei caratteri in esse contenuti; chiarezza delle indicazioni, posizione corretta della classificazione sulla mezzena, (ovvero sui quarti posteriori a livello del controfiletto all'altezza della quarta vertebra lombare, e sui quarti

anteriori a livello della punta di petto a 10-30 cm. di distanza dal centro dello sterno), completezza dei dati relativi al peso, categoria classe di conformazione e grasso.

Il punto 2 del quadro B permette lo svolgimento dei controlli sul tipo di presentazione delle carcasse, nel caso in cui la struttura sia obbligata ad effettuare la rilevazione dei prezzi. Tuttavia qualora la carcassa dovesse discostarsi per prassi commerciale consolidata da quella di riferimento, occorre verificare che il responsabile del macello abbia ricondotto il peso di tale ultima carcassa a quella di riferimento attraverso l'utilizzo dei coefficienti correttivi riportati in allegato al Regolamento CE n. 563/92.

Il punto 3 del quadro B si riferisce alle verifiche amministrativo-contabili del controllo dell'attività del macello in materia di classificazione delle carcasse.

Tale controllo fa riferimento agli obblighi del macello in materia di comunicazioni dei prezzi rilevati e del risultato della classificazione ai produttori, la tenuta dei registri specifici per il rilevamento settimanale dei prezzi.

Per questa tipologia di controllo il funzionario deve aver cura di verificare i riepiloghi settimanali previsti dalla circolare Mi.P.A.F. n. 5 del 26 aprile 1999, che devono essere correttamente compilati secondo le disposizioni della circolare; deve essere inoltre disponibile, per le verifiche del caso, tutta la documentazione contabile (fatture dai produttori, registri di macellazione, ed altra documentazione di tipo commerciale) che permetta di ricondurre ai dati presenti nel citato riepilogo settimanale.

Quindi occorre verificare che il riepilogo sia stato trasmesso al Mi.P.A.A.F., Dipartimento delle Filiere Agricole e Agroalimentari - Direzione Generale delle Politiche Agricole - POLAGR VII ed alle Camere di Commercio competenti per la provincia. Il controllore dovrà, inoltre, verificare che al fornitore del bestiame sia comunicato il risultato della classifica (categoria, conformazione e stato di ingrassamento).

Nel punto 4 del quadro B vengono riportati gli estremi del personale abilitato ad operare nell'esercizio della classificazione. Si dovrà, quindi, procedere alla verifica del personale che svolge regolarmente l'attività di classificazione presso lo stabilimento e riportare tutte le informazioni inerenti i classificatori quali il nome, il numero di abilitazione e la data in cui è stata rilasciata l'abilitazione.

Qualora il macello utilizzi personale non abilitato, contravviene alle norme comunitarie e nazionali previste al riguardo.

Il **Quadro C** del verbale prevede la sintesi dell'esito del controllo sullo stabilimento, e consta di una griglia sintetica di dichiarazione di conformità del macello alle disposizioni previste dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di classificazione delle carcasse. Qualora siano presenti delle non conformità dovrà essere cura del controllore riportare per quale degli aspetti di cui al Quadro B lo stabilimento non è risultato conforme nel corso del controllo.

CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEI CLASSIFICATORI

Il controllo sull'attività del classificatore consiste nella valutazione delle carcasse classificate dal personale abilitato operante presso il macello.

Il controllore deve effettuare, una volta a trimestre, la valutazione su un numero di carcasse non inferiore a 40 per ogni classificatore regolarmente operante presso la struttura di macellazione, tuttavia, negli stabilimenti riconosciuti in cui opera regolarmente un solo classificatore ed in cui sono disponibili meno di 40 carcasse, l'accertamento viene eseguito sul numero di carcasse disponibili sempre che esso non sia inferiore a 25.

In particolare il controllore è tenuto a verificare le carcasse precedentemente classificate dal macello e a riportare sull'apposito allegato al verbale la correttezza di quanto riscontrato, nonché la classifica operata dal personale del macello.

Qualora risulti difficile poter ricondurre le carcasse classificate al valutatore del macello, sarà cura del controllore richiedere che dagli appositi registri si possa evincere il legame tra classificatore e carcasse. E' facoltà, inoltre, del controllore svolgere parte della verifica sulla linea di macellazione durante l'attività ordinaria di lavorazione del macello.

Il verbale è costituito allo scopo da una tabella, che il controllore deve compilare in ogni sua parte: il numero di riferimento del macello (bollo sanitario CEE), data del controllo, numero del verbale di cui è parte integrante e progressivo dell'allegato relativamente al verbale in corso, qualora i valutatori del macello soggetti a controllo siano più di uno durante la stessa verifica.

Quindi viene riportato lo spazio dedicato alla valutazione delle carcasse in due serie di colonne da 20 fino ad arrivare a 40 carcasse (ogni tabella corrisponde ad un singolo operatore controllato), nel quale vanno elencati il numero di macellazione della carcassa, la valutazione del macello e quella del funzionario incaricato del controllo.

In fondo ad ogni tabella è stato previsto un spazio per le dichiarazioni e la firma del classificatore sottoposto a controllo.

L'esito di tale controllo dovrà essere riportato nel Quadro D – Esito del controllo classificatori, che sintetizza il risultato del controllo sull'attività dei classificatori, avendo cura di riportare tutti i dati relativi al classificatore sottoposto a verifica: nome e cognome, numero di abilitazione, data di abilitazione; l'esito del controllo riportando il numero di carcasse esaminate e quelle correttamente classificate ed identificate; registrare le carcasse che a giudizio del controllore, sono risultate non concordanti con la valutazione operata dal classificatore del macello; specificare la natura delle discordanze.

Le operazioni di controllo effettuate andranno inoltre elencate in un'apposita Checklist (allegato B), che costituisce lo strumento di sintesi dell'attività svolta presso la struttura.

Il verbale dovrà essere redatto in triplice copia, di cui una rimarrà agli atti del Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali (competente per l'irrogazione delle sanzioni disciplinate dalla Legge 8 luglio 1997 n. 213), una dovrà essere rilasciata al rappresentante legale dello stabilimento ed una inviata al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

I verbali dei controlli effettuati nel mese dovranno essere inviati alle competenti autorità il più rapidamente possibile e, comunque, non oltre il quindicesimo giorno del mese successivo.